

COMUNE DI MONSUMMANO TERME

PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE SERVIZI TECNICI

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO

DI INCARICHI PROFESSIONALI

AFFERENTI ATTIVITA' TECNICHE

Approvato con deliberazione C.C. n. 136 del 29.11.1996

ARTICOLO 1

AMMISSIBILITA' DEGLI INCARICHI

La Giunta Comunale affida gli incarichi professionali esterni per le prestazioni e le attività:

- a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali;
- b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per sovraccarico di impegni e indifferibilità di questi nel tempo;
- c) che riguardano opere e materie particolarmente rilevanti per pubblico interesse, con riferimento al grado di specificità dell'intervento e alla onerosità.

Negli atti deliberativi sono sempre dichiarati i motivi del ricorso ad incarichi professionali esterni.

Fermi i casi che la legge prevede in ordine all'obbligo di direzione e indirizzo da parte degli uffici, sono, in ogni caso, attuate forme di coordinamento e di collaborazione tra il personale dipendente e gli incaricati esterni, nei termini previsti dal relativo disciplinare d'incarico.

ARTICOLO 2

ELENCHI DEI PROFESSIONISTI

Per l'affidamento di incarichi professionali correnti, e cioè per progettazioni edilizie e strutturali, direzione dei lavori, collaudi, frazionamenti e pratiche catastali, perizie, consulenze tecniche, etc., sono costituiti elenchi di professionisti di fiducia dell'Amministrazione Comunale continuamente aggiornati in base alle domande pervenute e alle cancellazioni disposte.

L'iscrizione a tale Albo ha luogo dietro presentazione di richiesta scritta da parte del Professionista interessato, alla quale deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) - dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 20 della Legge

n.15/68, attestante:

- a) l' insussistenza di carichi penali pendenti presso gli uffici giudiziari di tutto il territorio della Repubblica;
- b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di provvedimenti in corso per l'applicazione delle misure suddette e, comunque, di

insussistenza di ogni ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla legislazione antimafia vigente;

c) l'iscrizione all'Albo Professionale;

d) l'elenco degli incarichi assolti e delle attività svolte, con indicazione della committenza, della tipologia ed importo delle opere realizzate, con la specifica dichiarazione che per tali incarichi non siano sorte controversie con i Committenti e le parti interessate.

2)- dichiarazioni attestante eventuali specializzazioni e personali attitudini, rilasciate dall'Ente, Istituto ecc. presso cui è stata conseguita tale attitudine e specializzazione.

La domanda deve contenere l'indicazione del settore di attività nel quale il professionista intende essere impegnato, nonché la comunicazione dello status di libero professionista ovvero dipendente pubblico o privato.

L'iscrizione negli elenchi, ovvero il suo diniego, è disposta dalla Giunta Comunale tramite apposita Commissione valutativa, a seguito dell'esame della documentazione prodotta, discrezionale e inappellabile, dei requisiti di professionalità ed esperienza, corrispondendo sempre all'esigenza di garantire elevate qualità di prestazione.

L'elenco dei Professionisti deve essere aggiornato con periodicità annuale.

Sulla base delle domande presentate verranno formati elenchi separati per i seguenti settori:

- 1) Progettazione di edilizia, civile, sportiva, scolastica, ecc.
- 2) Direzione e contabilità lavori di edilizia civile.
- 3) Progettazione impianti tecnologici.
- 4) Progettazione e D.d L. opere strutturali.
- 5) Progettazione e D.d L. urbanizzazioni primarie.
- 6) Topografia e cartografia.
- 7) Collaudi.
- 8) Indagini e relazioni geologiche.

Ogni Professionista potrà essere iscritto al massimo in due dei suddetti elenchi. Potrà, inoltre, presentare in ogni momento aggiornamenti del suo curriculum nonché richiedere di essere trasferito in elenchi diversi.

ARTICOLO 3

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Ogni incarico è affidato con deliberazione della Giunta Comunale, previo parere del Dirigente, che opererà la scelta tenendo conto:

- a) dell'attitudine ed esperienza risultanti dai curriculum;
- b) del principio di rotazione tra tutti gli iscritti nell'elenco;
- c) della necessità di evitare, di norma, cumulo di incarichi;
- d) dei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.

ARTICOLO 4

DISCIPLINARI

Gli incarichi devono essere regolati da idonei disciplinari nei casi che, per la complessità e articolazione della prestazione professionale, non risultassero già compiutamente definiti dalla deliberazione di affidamento.

Ogni incarico deve essere attribuito per una singola prestazione. Non possono essere affidati incarichi per prestazioni generiche, ricorrenti o sistematiche.

I disciplinari, da approvare insieme alle relative deliberazioni di affidamento, devono determinare con precisione l'oggetto, i tempi di esecuzione, l'entità ovvero i criteri di determinazione del corrispettivo e le modalità di pagamento, nonché quant'altro ritenuto necessario ivi compreso l'obbligo della stipulazione da parte del professionista della polizza di responsabilità civile professionale prevista all'art. 30, comma 5, della Legge 11.2.1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

L'oggetto dell'incarico deve necessariamente includere tutte le prestazioni e gli impegni che siano richiesti quali atti preliminari e/o di corredo agli atti amministrativi conclusivi.

ARTICOLO 5

REGISTRO DEGLI INCARICHI

E' istituito un Registro nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri finanziari e tutti i dati e le informazioni circa lo svolgimento degli stessi, da tenersi presso il Settore Servizi Tecnici.

ARTICOLO 6

CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI

La Giunta Comunale, su parere motivato del Dirigente del settore, dispone la cancellazione dagli elenchi dei professionisti che:

- a) Abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) Abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- c) Non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- d) Siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

ARTICOLO 7

PUBBLICITA'

Per l'iscrizione negli elenchi, che può avvenire in ogni tempo il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche, tra le quali l'informazione agli Ordini e ai Collegi professionali.

Gli elenchi dei professionisti e il registro degli incarichi sono pubblici.

Ciascun cittadino può consultare gli elenchi e il registro degli incarichi, e far pervenire all'Amministrazione del Comune le proprie osservazioni e proposte.

ARTICOLO 8

COMMISSIONE

La Commissione valutativa delle domande e dei curriculum di cui al precedente articolo 2 è così composta:

- Dirigente Settore servizi tecnici;
- Un istruttore tecnico;
- Un Istruttore Amministrativo;
- Responsabile Unità Operativa Segreteria;
- Sindaco o suo delegato.